

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 87 DEL 17.06.2010

OGGETTO: Corsi di formazione professionale autonomamente finanziati. Commissioni di esame.
Provvedimenti provvisori..

L'anno duemila dieci addi 17 del mese di GIUGNO

nella Sede istituzionale della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

	Presente	Assente
1. VENTOLA FRANCESCO - Presidente	X	
2. GIORGINO NICOLA - Vice Presidente	X	
3. DI MARZIO GIUSEPPE - Assessore	X	
4. CEFOLA GENNARO - “	X	
5. CAMERO POMPEO - “	X	
6. CAMPANA DOMENICO - “		X
7. SPINA ANTONIA - “		X
8. LOMBARDI CARMELINDA - “	X	
9. DAMIANI DARIO - “	X	

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE VENTOLA,

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa. Maria DE FILIPPO

Previa istruttoria del Settore Politiche Attive del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Dirigente del medesimo settore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

L'Assessore Pompeo Camero riferisce che:

- La Legge Regione Puglia n°15 del 07.08.2002, "Riforma della Formazione Professionale" ha conferito alle Province tutte le funzioni amministrative ed i compiti in materia di formazione e orientamento professionale, promuovendo ogni azione diretta a sostenere le autonomie locali per il governo e la gestione responsabile delle risorse e l'introduzione di innovazioni del sistema formativo.
- La Legge Regione Puglia n°32 del 02.11.2006 ha modificato il precedente intervento normativo con misure urgenti in tema di formazione professionale.
- In esecuzione del disposto normativo di che trattasi, la Giunta Regione della Puglia con provvedimento n°172 del 26.02.2007 ha deliberato in ordine all'avvio del procedimento di trasferimento delle funzioni in materia di formazione professionale; con tale provvedimento si sono tra l'altro approvate le Linee-guida per il riconoscimento e l'avvio dei corsi di formazione professionale.
- Questa Amministrazione Provinciale deve avviare le procedure per il riconoscimento e l'autorizzazione dei corsi di formazione professionale, in esecuzione del disposto della deliberazione di Giunta Regione n°172 del 26.02.2007.
- Nelle more dell'avvio e completamento di tale iter procedurale, si pone l'urgenza ed imprescindibilità della regolamentazione delle Commissioni di esame per i corsi già terminati o in fase di conclusione.
- A tal fine si richiama l'art. 14 della Legge n°845 del 21.12.1978 "Legge-Quadro in materia di formazione professionale" che dettaglia con rinvio alla formazione regionale le modalità di espletamento degli esami e di conseguimento dell'attestato di qualifica.
- L'art. 8 comma 2 della citata Legge Regione Puglia n°15 del 07.08.2002 stabilisce tra l'altro che *"Sono attribuite alle Province in particolare le funzioni relative...e) alla nomina delle Commissioni Esaminatrici, per la realizzazione delle prove finali previste alla conclusione delle attività formative, ed al rilascio dei relativi attestati e certificazioni, secondo le modalità che verranno fissate con apposite direttive dell'Assessorato Regionale alla formazione professionale"*.
- L'art. 11 delle Linee-Guida approvate giusta deliberazione della Giunta Regionale per la Puglia n°172 del 26.02.2007 hanno chiarito che la Provincia, su richiesta del soggetto formatore, provvede alla nomina delle Commissioni Esaminatrici per gli esami di qualificazione professionale, sulla base delle direttive e dei criteri dettati dall'Assessorato Regionale.
- L'art. 29 della Legge Regione Puglia n°15 del 07.08.2002 stabilisce che *"Al termine dei corsi di formazione professionale tendenti al conseguimento di una qualifica, gli allievi sosterranno ai sensi dell'art. 14 della legge 21.12.1978 n°845, le prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita innanzi a Commissioni d'esame costituite con provvedimento dell'Assessorato provinciale alla formazione professionale, su conformi criteri deliberati dalla Giunta Regionale e composte da: a) un funzionario di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o docente di ruolo di scuola media superiore, di indirizzo coerente con il tipo di idoneità da conseguire; b) tre docenti del corso designati dalla direzione dell'ente gestore; c) due esperti designati dalle amministrazioni periferiche rispettivamente del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del lavoro; d) due esperti designanti rispettivamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Al termine dei corsi di perfezionamento, di specializzazione, di aggiornamento o comunque per quelli non finalizzati al conseguimento di una qualifica, sarà prevista una fase di valutazione delle competenze acquisite, con le modalità che saranno stabilite dall'Assessorato Regionale alla formazione professionale comunque garantendo condizioni di terzietà nella valutazione. Sono fatte salve modalità e composizioni particolari definite da norme specifiche. Ai componenti delle Commissioni di esame è corrisposto un compenso nella misura stabilita nelle direttive che la Giunta Regionale emanerà per la realizzazione delle attività formative"*.

PROVINCIA DI PUGLIA

Preso atto che:

- Le Commissioni di esame relative ai corsi di formazione professionale svolgono il delicato ruolo dell'accertamento delle competenze acquisite al termine di un periodo di formazione professionale validamente riconosciuti.
- La composizione delle Commissioni di esame per i corsi di qualifica tutti, di abilitazione professionale tutti, nonché per i corsi di specializzazione di estetista è stabilita dall'art. 29 comma 1 della legge Regione Puglia n°15 del 07.08.2002.
- La composizione delle Commissioni di esame per gli altri corsi che non comportano conseguimento di qualifica o abilitazione è estranea al campo di applicazione dell'art. 29 comma 1 della Legge Regione Puglia n°15 del 07.08.2002.
- In analogia alle disposizioni della stessa, nonché in continuità con i provvedimenti già in tal senso adottati dalla Giunta Provinciale di Bari (deliberazione n°214 del 10.12.2007), si propone di stabilire la composizione delle stesse con un presidente individuato secondo i criteri di cui all'art. 29 comma 1 lettera a) Legge Regione Puglia n°15 del 07.08.2002 e due componenti individuati secondo i criteri di cui all'art. 29 comma 1 lettera b).

Preso atto che:

- I corsi di qualifica e abilitazione hanno durata annuale o biennale ed i relativi esami di qualificazione si ripartiscono ottimalmente in almeno due giornate di prove; ugualmente due giornate di prove sono previste per i corsi di specializzazione di estetista.
- Tutti gli altri corsi possono conseguentemente espletare le prove d'esame in un'unica giornata.
- Sulla base dell'esperienza maturata presso le due Province madri, si è verificato che al termine dei corsi di durata annuale o biennale il numero degli allievi è notevolmente ridotto se correlato al numero degli iscritti; per tale motivo spesso gli Enti di Formazione hanno richiesto di poter utilizzare un'unica Commissione d'esame per svolgere le operazioni relative a più corsi della medesima tipologia, raggruppati in più giornate consecutive al fine di snellire le procedure e ridurre l'incidenza dei costi per i componenti di commissione.
- La nomina di un'unica commissione di esame per più corsi della medesima tipologia e da espletarsi da parte dello stesso soggetto formatore comporta anche per il servizio addetto un'economicità delle procedure istruttorie, non essendo a tal fine necessario reperire un maggior numero di esperti per svolgere le funzioni di presidente e componenti delle commissioni disponibili a partecipare.
- Si ritiene a tal fine ottimale prevedere che i lavori della commissione abbiano una durata pari ad un giorno ulteriore per ogni corso che si aggiunge al primo.

Preso atto che:

- La deliberazione della Giunta Regione Puglia n°986 del 26.06.2007 ha stabilito l'ammontare del gettone di presenza per i componenti esterni delle Commissioni di esame nell'importo di € 50,00 a seduta; mentre per i componenti interni il costo è correlato alle ore di effettivo impiego certificate dal verbale d'esame.
- La Giunta Provinciale di Bari con provvedimento n°214 del 10.12.2007, in applicazione di tale disposto, ha stabilito un compenso fisso di € 50,00 giornaliero per il presidente delle commissioni di esame ed € 40,00 giornaliero per ciascuno dei componenti interni.
- Tali costi sono interamente a carico dell'Ente di formazione e quindi non comportano incidenza sul bilancio provinciale.

Si ritiene di operare quanto precisato con urgenza, al fine di consentire una valida esecuzione delle prove d'esame in calendario ed in continuità con gli adempimenti posti in essere dalla Giunta Provinciale di Bari e a tutt'oggi utilizzati in sede istruttoria.

Tutto quanto sopra premesso e precisato,

PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE

1. Di prendere atto che la composizione delle Commissioni di esame per i corsi di qualifica tutti, di abilitazione professionale tutti, nonché per i corsi di specializzazione di estetista è stabilita dall'art. 29 comma 1 della legge Regione Puglia n°15 del 07.08.2002
2. Di stabilire la composizione delle Commissioni di esame per gli altri corsi che non comportano conseguimento di qualifica o abilitazione con un presidente individuato secondo i criteri di cui all'art. 29 comma 1 lettera a) Legge Regione Puglia n°15 del 07.08.2002 e due componenti individuati secondo i criteri di cui all'art. 29 comma 1 lettera b).
3. Di stabilire che gli esami per i corsi di qualifica e abilitazione con durata annuale o biennale si ripartiscono in almeno due giornate di prove; ugualmente due giornate di prove sono previste per i corsi di specializzazione di estetista;
4. Di stabilire che tutti gli altri corsi possono conseguentemente espletare le prove d'esame in un'unica giornata;
5. Di stabilire che si può procedere alla nomina di un'unica commissione di esame per più corsi della medesima tipologia e da espletarsi da parte dello stesso soggetto formatore;
6. Di stabilire che nei casi di cui al punto 5) i lavori della commissione abbiano una durata pari ad un giorno ulteriore per ogni corso che si aggiunge al primo;
7. Di stabilire che ai presidenti delle commissioni di esame spetti un gettone di presenza di € 50,00 giornaliera; e ai componenti delle commissioni di esame un gettone di presenza di € 40,00 giornaliera.

Con votazione unanime e palese

LA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione del'Assessore Pompeo Camero e condivisa la proposta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Politiche Attive del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione della Provincia di Barletta Andria Trani, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario della Provincia di Barletta Andria Trani, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o variazione di entrata a carico del bilancio provinciale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate quale parti integranti e sostanziali, di approvare la proposta di deliberazione come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende così integralmente riportata e trascritta:

1. Di prendere atto che la composizione delle Commissioni di esame per i corsi di qualifica tutti, di abilitazione professionale tutti, nonché per i corsi di specializzazione di estetista è stabilita dall'art. 29 comma 1 della legge Regione Puglia n°15 del 07.08.2002
2. Di stabilire la composizione delle Commissioni di esame per gli altri corsi che non comportano conseguimento di qualifica o abilitazione con un presidente individuato secondo i criteri di cui all'art. 29 comma 1 lettera a) Legge Regione Puglia n°15 del 07.08.2002 e due componenti individuati secondo i criteri di cui all'art. 29 comma 1 lettera b).
3. Di stabilire che gli esami per i corsi di qualifica e abilitazione con durata annuale o biennale si ripartiscono in almeno due giornate di prove; ugualmente due giornate di prove sono previste per i corsi di specializzazione di estetista;
4. Di stabilire che tutti gli altri corsi possono conseguentemente espletare le prove d'esame in un'unica giornata;


5. Di stabilire che si può procedere alla nomina di un'unica commissione di esame per più corsi della medesima tipologia e da espletarsi da parte dello stesso soggetto formatore;
6. Di stabilire che nei casi di cui al punto 5) i lavori della commissione abbiano una durata pari ad un giorno ulteriore per ogni corso che si aggiunge al primo;
7. Di stabilire che ai presidenti delle commissioni di esame spetti un gettone di presenza di € 50,00 giornaliera; e ai componenti delle commissioni di esame un gettone di presenza di € 40,00 giornaliera.

Indi la Giunta Provinciale, stante l'urgenza degli esami già calendarizzati per gli Enti di Formazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267/2000, con successiva separata votazione ad unanimità di voti, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Delibera n. 87 del 17.06.2010


Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore
Politiche Attive del Lavoro, Formazione
Professionale e P.I.




Il Responsabile del Settore Finanziario

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

Il sottoscritto ~~Vice~~-Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

- che copia conforme della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 21 GIU. 2010 al - 6 LUG. 2010 ex art. 124, comma 1, del dlgs.18/08/2000, n. 267;
- che è trasmessa in elenco con foglio n. in data ai sigg. capigruppo consiliari ex art. 125, del dlgs.18/08/2000, n. 267.

Andria, 21 GIU. 2010

Per collazione _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria DE FILIPPO)



Il Vice-Segretario Generale

dott.ssa Annalisa CAMPOSEO

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

- Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Andria, 17 GIU. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria DE FILIPPO)

Il Vice-Segretario Generale

dott.ssa Annalisa CAMPOSEO

